

ATTUALITÀ & APPROFONDIMENTI

Il D.M. 15 maggio 2019, n. 62, disciplina una tecnologia tutta italiana

Prodotti assorbenti i criteri per l'end of waste

di **Alessandro Kiniger**
B&P Avvocati

1 I due decreti ministeriali sino a ora emanati riguardano i Css (D.M. 14 febbraio 2013, n. 2) e il conglomerato bituminoso (D.M. 28 marzo 2018, n. 69).

2 Su questo tema si veda, dello stesso autore, *Criteri per l'end of waste in arrivo un giro di vite?* in *Ambiente&Sicurezza*, n. 5/2018; *Fronte "end of waste" situazione da sbloccare*, in *Ambiente&Sicurezza* n. 10/2018; *End of Waste: tutto fermo ai blocchi di partenza*, in *Ambiente&Sicurezza* n. 5/2019, n. 5. Si veda, inoltre, F. Peres, *Costruzione e demolizione tema rifiuti sempre aperto*, in *Ambiente&Sicurezza* n. 5/2019.

3 Legge n. 55/2019 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 32/2019.

4 D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi, D.M. 12 giugno 2002, n. 161 per quelli pericolosi e DM 269/2005 per i rifiuti pericolosi navali. Su questo tema si veda l'approfondimento dello stesso autore a pag. 16.

Il regolamento supera il dibattito iniziato nel 2015 sulla competenza a definire i criteri specifici per il recupero di questi particolari rifiuti. Il contenzioso aveva contrapposto la Regione Veneto al ministero dell'Ambiente e il Tar Veneto al Consiglio di Stato. Previsto un periodo transitorio di adeguamento fino al 20 novembre 2019

Con il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (in *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2019, n. 158) il ministero dell'Ambiente regola, per la terza volta, le modalità per l'ottenimento di *end of waste* dal recupero di determinate tipologie di rifiuto. Nel caso specifico, i prodotti assorbenti per la persona (Pap) costituiscono un flusso di rifiuti che entra nella *circular economy* grazie a innovative tecnologie di recupero che vedono l'Italia all'avanguardia nel panorama europeo.

Il contesto e le finalità del decreto

Non è un caso che il terzo¹ decreto ministeriale in tema di *end of waste* (Eow) riguardi proprio i prodotti assorbenti per la persona (Pap). È, infatti, su questi rifiuti che si è sviluppato il fervente **dibattito interpretativo** che, dal 2015 ha contrapposto la Regione Veneto al ministero dell'Ambiente e il Tar Veneto al Consiglio di Stato, paraliz-

zando l'economia italiana legata al recupero di rifiuti².

Limitandosi ai più recenti sviluppi, se da un lato la **sentenza del Consiglio di Stato n. 1299/2018** aveva negato la possibilità di definire criteri specifici Eow nelle singole autorizzazioni al recupero, le modifiche contenute nella **direttiva 851/2018/ Ue** sembrano permettere in via definitiva questa possibilità di disciplina specifica. Posto, però, che le modifiche alla direttiva rifiuti (2008/98/Ue) non sono ancora state recepite, il legislatore, nel recente decreto "sblocca cantieri"³, ha previsto la possibilità di emanare autorizzazioni ordinarie, sperimentali e integrate, purché conformi, da un punto di vista tecnico (quantitativi massimi recuperabili esclusi), con quanto indicato nei tre decreti ministeriali sul recupero semplificato⁴.

È in questo contesto che acquista una ragion d'essere il **decreto ministeriale**